


COMUNE DI BIBBIENA
(PROVINCIA DI AREZZO)

^^^^^^^^^^^^^^

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Silvio


Contratto decentrato integrativo – 2002-2005
(A seguito CCNL 2002 – 2005 approvato il 22.1.2004)

A seguito della certificazione del Collegio dei revisori dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e dell'autorizzazione della Giunta comunale alla sottoscrizione del testo concordato del contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del Comune di Bibbiena, effettuata in data _____ con atto n. _____

L'anno 2005, il giorno _____ alle ore _____, in Bibbiena, presso il Palazzo Comunale, nella sala delle riunioni della Giunta, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, sottoscrivono il presente accordo, con valenza normativa per il periodo 2002/2005, e con quantificazione, per l'anno 2005, del fondo di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 e destinato:

- alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario
- alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

oooooooo

LE PARTI CONVENGONO

TITOLO I CRITERI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22.1.2004, nonché alla richiamata conferma delle relazioni sindacali previste dal CCNL 1.4.1999.
2. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica al personale non dirigente dell'Amministrazione del Comune di Bibbiena con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2 – DURATA, DECORRENZA E TEMPI DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
2. In caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su questo ultimo.
3. Le parti si incontrano annualmente per confrontarsi sulla costituzione del Fondo e per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'esecuzione del presente Contratto per l'anno successivo, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

TITOLO II

ART. 3 - COMPENSI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione intende compensare il personale che, nello svolgimento dell'attività lavorativa alla quale è destinato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione, consegue un risultato aggiuntivo apprezzabile, in termini quali-quantitativi dei servizi svolti, rispetto al risultato della normale prestazione lavorativa.
2. Il raggiungimento di tale finalità sarà attestato a consuntivo da apposita relazione redatta dal Dirigente o Responsabile del Servizio interessato.
3. Per l'anno 2005 l'Amministrazione intende porre particolare attenzione al miglioramento quali-quantitativo dei seguenti servizi:
 -) Potenziamento dei servizi cimiteriali e sistemazione degli spazi destinati e da destinare ai defunti;
 -) Potenziamento servizio di vigilanza durante il periodo estivo;
 -) Servizio assistenza fiscale ai dipendenti.
4. Le parti convengono di destinare alla finalità di cui alla lettera a) la somma di € 300,00 che verrà riconfermata anche per l'anno 2006; relativamente ai punti b) e c) la quantificazione delle risorse è quella risultante dai relativi progetti, finanziate da specifiche risorse, ricomprese all'interno di quanto previsto all'art. 14, comma 7 del presente contratto.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE

1. Fermi restando i criteri di cui all'art. 5 del C.C.N.L.EE.LL. 31.03.1999, le progressioni orizzontali saranno effettuate utilizzando il sistema di valutazione adottato dall'Ente.
2. Per i passaggi di cui alla lett. b) comma 2 dell'art. 5 del C.C.N.L.EE.LL. 31.03.1999 (passaggi alle categorie B2 e C2), tenuto conto degli elementi di cui al sistema di valutazione adottato dall'Ente, si dà atto che:
 -) l'esperienza acquisita viene valutata come segue:
 - punti 1 per ogni anno nella categoria professionale e nel profilo attualmente ricoperto indipendentemente dalla posizione orizzontale posseduta fino ad un massimo di 20 anni;
 - punti 0.75 per ogni anno di anzianità nella categoria professionale ma non nel profilo attualmente ricoperto;
 - punti 0.5 per ogni anno di anzianità nelle categorie professionali diverse da quella attualmente posseduta;
 - punteggio massimo attribuibile per il presente criterio: punti 20.
 -) i titoli culturali e formativi sono così misurati:
 - punti 8 per laurea attinente al posto ricoperto;
 - punti 7 per laurea breve o di primo livello attinente al posto ricoperto;
 - punti 5 per laurea o laurea breve o di primo livello non attinente al posto ricoperto;
 - punti 4 per diploma di scuola secondaria superiore;
 - punti 2 per diploma di qualifica professionale;
 - punti 1 per scuola dell'obbligo;
 - punti 0,5 per ogni corso di formazione, formalmente organizzato o autorizzato dal Comune di Bibbiena per una durata di almeno 6 ore e giudicato attinente al posto attualmente ricoperto (per questo specifico criterio si possono attribuire fino ad un massimo di 4 punti) sempre che al termine venga rilasciato un attestato con votazione finale;
 - per i futuri corsi di formazione, la cui durata sia almeno pari a 6 ore si prevederà in ogni caso una verifica finale che attesterà il credito formativo maturato e che determinerà

per un giudizio sufficiente;

- punteggio massimo attribuibile per il presente criterio: punti 10.

3. In sede di accertamento degli interventi formativi e di aggiornamento ai fini della progressione orizzontale di cui alle lettere c) (passaggi a categoria B3, C3 e seguenti) e d) (passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C e progressioni nella categoria D) comma 2 dell'art. 5 del CCNLEELL 31.03.1999 trova applicazione la disciplina di cui al precedente comma 2 lett. b). Per tali progressioni, si utilizza il sistema di valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti approvato con l'accordo di contrattazione sottoscritto in data 10/04/2001.

4. Alle selezioni sono ammessi i dipendenti inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno 4 mesi.

5. La progressione orizzontale non verrà attribuita ai dipendenti che raggiungeranno un punteggio inferiore a 1 nell'attribuzione dei punteggi previsti dal comma 2 del presente articolo e un punteggio inferiore a 400 nella valutazione annuale.

6. I criteri previsti nel presente articolo troveranno applicazione solo per le progressioni effettuate nell'anno 2005.

TITOLO III COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'

ART. 5 CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI PARTICOLARI

1. Il CCDI definisce le condizioni di lavoro per l'erogazione di compensi accessori e i criteri per l'erogazione.

2. Non è consentita l'erogazione di due o più compensi di lavoro volti a remunerare la stessa condizione di lavoro; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale sostanzialmente diversa.

3. Il CCDI disciplina in particolare i seguenti compensi:

- compensi per rischio;
- compensi per maneggio valori;
- compensi per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F del CCNL dell'01.04.99;
- compensi per attività disagiate;
- compensi per reperibilità;
- compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'art. 36 comma 2 del CCNL del 22.01.2004. (URP, PROTEZIONE CIVILE, TRIBUTI...)

ART. 6 COMPENSI PER RISCHIO

1. Il CCDI individua le condizioni di rischio effettivamente presenti nell'ente (modalità di esecuzione delle prestazioni, ambiente di lavoro rischioso) nel rispetto dei seguenti criteri:

- la corresponsione di tale indennità è dovuta per il solo periodo di esposizione al rischio;
- non è cumulabile con altre indennità;
- è esclusa la corresponsione dell'indennità correlata al possesso di un profilo professionale o alla appartenenza ad una categoria professionale; pertanto, l'individuazione dei soggetti a rischio andrà fatta con riferimento alla situazione concreta del singolo lavoratore del settore.

2. Indennità di rischio: Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, come di seguito specificato:

prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, olii minerali, paraffina e loro composti derivati e residui, lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico, lavori relativi ai cimiteri;

adibizione alle officine, centrali termiche, maneggio materiali elettrici; prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

3. L'indennità viene corrisposta al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Dirigenti/Responsabili dei Settori interessati.

4. Le parti, per l'anno 2006, si impegnano a verificare l'esistenza di ulteriori condizioni di rischio nell'Ente.

ART. 7 COMPENSI PER ATTIVITA' DISAGIATE

1. Il CCDI individua le condizioni di disagio effettivamente presenti nell'Ente nel rispetto dei seguenti criteri:

- la corresponsione di tale indennità è dovuta in presenza di una condizione di lavoro disagiata derivante dalla particolare articolazione di lavoro e/o dalla particolare modalità delle prestazioni, per il solo periodo di esposizione al disagio;
- è esclusa la corresponsione dell'indennità correlata al possesso di un profilo professionale o alla appartenenza ad una categoria professionale; pertanto l'individuazione dei soggetti andrà fatta con riferimento alla situazione concreta del singolo lavoratore del settore.

ART. 8 COMPENSI PER MANEGGIO VALORI

1. Il CCDI stabilisce una gradazione del compenso in relazione all'entità dei valori maneggiati e nel rispetto dei seguenti criteri:

- la corresponsione di tale indennità è dovuta per il solo periodo di effettivo maneggio del denaro;
- non è cumulabile con altre indennità.

2. Gli importi dell' indennità per maneggio valori spettanti a ciascuna persona, proporzionali agli importi annui maneggiati, sono quelli riportati nel sottostante prospetto:

Importi annui maneggiati	Indennità giornaliera da corrispondere
Fino a € 516,46	—
Da € 516,46 a € 10.329,14	€ 0,53
Da € 10.329,14 a € 20.658,28	€ 0,90
Oltre € 20.658,28 fino a € 51.645,69	€ 1,03
Oltre € 51.645,69	€ 1,55

3. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi che comportino maneggio di valori di cassa.

4. Spetta al Responsabile del servizio indicare i giorni di effettiva assegnazione del personale ai servizi comportanti il maneggio di valori, nel caso in cui tali giorni siano concretamente individuabili.

5. Qualora i servizi prestati per i quali si richiede il maneggio valori sono svolti giornalmente, il Responsabile del Servizio potrà attribuire l'indennità per tutti i giorni del mese di effettiva presenza del dipendente avente diritto.

6. L'indennità sarà corrisposta a consuntivo, sulla base degli importi maneggiati annualmente.

1. Il CCDI stabilisce una gradazione del compenso in relazione alle specifiche tipologie di responsabilità che si intendono incentivare e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il contratto decentrato destina, ogni anno, una quota percentuale del fondo per la produttività collettiva destinata a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F) del CCNL dell'01.04.99;

b) la corresponsione di tali compensi è attribuita al personale appartenente alla categoria B, C e D che sia stato incaricato di specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.03.99 e ss.mm.ii..

c) l'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata mensilmente ai dipendenti come di seguito individuati:

- dipendenti inquadrati in categoria giuridica D1, non titolari di posizione organizzativa, titolari di attività caratterizzate da responsabilità, complessità di competenze attribuite, specializzazione dei compiti affidati € 1.000,00;
- dipendenti inquadrati in categoria D1, non titolari di posizione organizzativa titolari di attività caratterizzate da responsabilità, complessità di competenze attribuite, specializzazione dei compiti affidati e responsabilità di procedimento € 1.500,00.

2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel contratto di lavoro. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. Pertanto, in caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

ART. 10 COMPENSI PER LA REPERIBILITA'

1. Per la corresponsione di tale indennità valgono le disposizioni di cui all'art. 23 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 05.10.2001.

TITOLO IV

ART. 11 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e i profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.

2. La formazione e l'aggiornamento dovrà favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, da un lato e dall'altro a favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 12 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Il presente CCDI sostituisce integralmente il CCDI stipulato in data 27.11.2004, salvo per le parti che il contratto stesso conserva esplicitamente.

lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta controversia per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

ART. 13 - NORME FINALI

1. Le parti concordano che si procederà alla verifica dell'attuazione del presente contratto decorsi 5 mesi dalla sua sottoscrizione e successivamente con intervallo di mesi tre.

TITOLO V
ANNO 2005 QUANTIFICAZIONE E DESTINAZIONE RISORSE

**ART. 14 QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE STABILI E DELLE RISORSE
DECENTRATE VARIABILI ANNO 2005.**

1. Il fondo per lavoro straordinario relativo all'anno 2005, calcolato sulla base del fondo destinato alla stessa finalità nell'anno 2004 è pari a € 23.696,88.
2. La delegazione trattante pubblica e sindacale nel suo complesso concorda sulla necessità di incrementare il Fondo per lavoro straordinario anno 2005, dell'importo necessario a liquidare gli straordinari effettuati per fronteggiare le eccezionali neviccate dell'inizio anno 2005 e quantificato in € 4.903,00, applicando quanto previsto dall'art. 14 comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999 e dall'art. 39 del C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2000, ai sensi del quale le risorse destinate al fondo per lo straordinario possono essere incrementate per fronteggiare eventi eccezionali.
3. Si decide pertanto di incrementare il Fondo per il lavoro straordinario con le risorse necessarie per il pagamento degli straordinari effettuati per l'emergenza sopra indicata, dai dipendenti nell'anno 2005.
4. Il Fondo per lavoro straordinario anno 2005 risulta essere il seguente:

FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO

Importo anno 2004 (come da accordo del 27/11/2004)	€ 23.696,88
Incremento ai sensi dell'art. 14 comma 2 C.C.N.L. 1/4/1999 e art. 39 C.C.N.L. 14/09/2000	€ 4.903,00
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2005	€ 28.599,88

5. La quantificazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2005, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi derivanti dell'applicazione del C.C.N.L. per il biennio economico 2004/2005, è quella evidenziata nel prospetto "Allegato 1" ed è comprensivo degli incrementi previsti dal C.C.N.L. sottoscritto il 22/01/2004 come di seguito specificato:

Art. 32 comma 1 incremento pari al 0,62% del monte salari anno 2001 escluso la dirigenza (€ 1.692.097,00) : € 10,491,09;

Art. 32 comma 2 incremento pari al 0,50% del monte salari anno 2001: € 8.460,48.

6. Il Fondo come determinato all'art. 2 è comprensivo dei seguenti importi:

- € 5.068,44, ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L. 5.10.2001 (R.I.A. personale cessato dall'1.1.2003);
- € 5.358,34 ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L. 5.10.2001 (R.I.A. personale cessato anni 2004 e 2005));

7. A tali risorse si aggiungono € 2.554,08 ai sensi dell'art. 15 c. 5 C.C.N.L. 1/4/99 e dell'art. 54 C.C.N.L. 14/09/2000.

ART. 15 DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2005

1. Le parti, alla luce anche della situazione sin qui consolidata, concordano che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, venga destinato come segue:

FONDO PRODUTTIVITA'

A - FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	€ 109.500,00
B - FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 160.056,42
a - RISORSE PER RISCHIO, TURNO, REPERIBILITA', LAVORO ORDINARIO FESTIVO	€ 27.641,16
b- RISORSE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€ 11.500,00
c - FONDO PER LE POS. ORG. (retribuzione di posizione e di risultato)	€ 51.000,11
d - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 4.000,00
e - FONDO INCENTIVAZIONE PER RISULTATO	€ 26.041,32
f - REINQUADRAMENTO PERSONALE VIGILANZA	€ 221,56
g- INDENNITA' DI COMPARTO	€ 35.052,27
h - INDENNITA' DISAGIO CONNESSA A PARTICOLARI ATTIVITA'	€ 2.400,00
i - ACCANTONAMENTO PER RIVALUT. STRAORD. TURNO ECC.	€ 2.200,00
TOTALE A+B	€ 269.556,42
Servizio vigilanza estivo (art.15 c.5 C.C.N.L. 1/4/99)	€ 1.680,00
Servizio assistenza fiscale dipendenti (art.15 c.5 C.C.N.L. 1/4/99)	€ 374,08
Incentivo notifiche (art. 54 C.C.N.L. 1/4/99)	€ 500,00
TOTALE GENERALE	€ 272.110,50

2. Le eventuali economie sul fondo per lo straordinario incrementano il fondo per la produttività collettiva e ove si verificano economie nelle varie voci di tale fondo, le stesse economie confluiranno nel fondo incentivante per risultato (lettera e).

ART. 16 INDENNITA' DI DISAGIO

1. Relativamente all'anno 2005, si stabilisce di attribuire le seguenti indennità di disagio, connesse a particolari situazioni di lavoro disagiato:

- € 300,00 annue per attività di esumazione svolta dai necrofori comunali, in qualsiasi momento, anche in presenza di avverse condizioni metereologiche ;
- € 400,00 annue all'unico "elettricista" di questa Amministrazione, per il disagio connesso al dover effettuare tale tipo di attività, in maniera continuativa, su tutti gli impianti pubblici, supportato solo da un aiuto elettricista part time;

- momento, anche in presenza di avverse condizioni metereologiche;
- € 300,00 annue all'unico addetto alle macchine operatrici per il disagio connesso al dover effettuare tale tipo di attività, in maniera continuativa, su tali automezzi, in qualunque momento, quando si presenti la necessità per qualsiasi automezzo comunale;
 - € 300,00 annue al coordinatore degli addetti alla viabilità
 - € 300,00 annue al dipendente che si occupa dell'organizzazione permanente dei servizi esterni.

ART. 17 INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'

1. Le parti stabiliscono che anche per l'anno 2005, le indennità previste dall'art. 36 c. 1 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004 (compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. dell'1/4/1999) sono attribuite con i seguenti importi:

- dipendenti inquadrati in categoria giuridica D1, non titolari di posizione organizzativa, titolari di attività caratterizzate da responsabilità, complessità di competenze attribuite, specializzazione dei compiti affidati € 1.000,00;
- dipendenti inquadrati in categoria D1, non titolari di posizione organizzativa titolari di attività caratterizzate da responsabilità, complessità di competenze attribuite, specializzazione dei compiti affidati e responsabilità di procedimento € 1.500,00.

2. In ogni caso le indennità sopra descritte continueranno ad essere attribuite fino a quando non interverranno modifiche, e saranno rivedute nella contrattazione relativa all'anno 2006.

ART. 18 PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1. Le parti concordano di effettuare una tornata di progressioni orizzontali nella misura, consistenza e decorrenza stabilita come segue:

con decorrenza 1° marzo 2005:

N. 2	progressioni economiche da B2 a B3
N. 4	progressioni economiche da B4 a B5
N. 13	progressioni economiche da B5 a B6
N. 7	progressioni economiche da B6 a B7

con decorrenza 1° ottobre 2005:

N. 10	progressioni economiche da C2 a C3
-------	------------------------------------

ART. 19 PROGETTI PER ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI (ART. 15 C.5 C.C.N.L. 1999)

1. Si prende atto del progetto svolto dal Ufficio Personale, di elaborazione dei modelli 730 dei dipendenti, da effettuarsi nell'anno 2005, attraverso la realizzazione del quale viene fornito un servizio aggiuntivo di elaborazione della denuncia 730 a tutti i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Tale progetto è finanziato con il compenso previsto dalla normativa vigente.

2. Si prende atto del progetto svolto dal Servizio di Polizia Municipale, che garantisce un miglioramento ed un incremento del servizio di vigilanza svolto durante il periodo estivo ricco di manifestazioni e iniziative. Tale progetto è finanziato con il trasferimento economico previsto a tal fine dalla Regione Toscana.

del presente contratto.

ART. 20 INCENTIVO NOTIFICHE

1. Ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. successivo a quello del 1° aprile 1999 si decide di destinare una parte del rimborso spese per notificazione di atti al fondo di cui all'art. 15, per finalizzarlo all'erogazione dell'incentivo di produttività a favore degli istruttori di vigilanza che effettueranno il servizio di notificazione di atti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005, durante il normale orario di lavoro.
2. L'importo destinato a tale incentivo, già previsto in Bilancio, è pari a € 500,00 e verrà ripartito tra gli istruttori di vigilanza.
3. Le risorse necessarie per la fattispecie di cui al comma 1 sono inserite nel fondo dall'art. 14, comma 7 del presente contratto.

ART. 21 RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RESIDUO

1. Il Fondo incentivante per risultato verrà suddiviso tra i tre settori in cui è organizzato il Comune ed il servizio di Polizia Municipale, in base al personale a tempo indeterminato assegnato ed in servizio nel periodo di valutazione.
2. Nell'ambito di ciascuno dei tre Settori e del servizio di Polizia Municipale, gli importi da attribuirsi a ciascun dipendente verranno determinati sulla base del sistema di valutazione così come approvato con l'accordo sottoscritto il 10/04/2001.

Bibbiena, li

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

DELEGAZIONE PARTE SINDACALE

Calcolo delle risorse stabili anno 2005			Calcolo risorse non stabili anno 2005	
	Descrizione fonte del finanziamento	Entità in Euro	Descrizione fonte del finanziamento	Entità in Euro
CCNL 1.4.99	Art. 14, comma 4, riduzione 3% dello straordinario	€ 3.070,43	Economie da part time anno 2000, anno 2001, anno 2002	€ 5.216,21
	Art. 15, comma 1, lett. a) ris ex art. 31	€ 162.379,12		
	Art. 15, comma 1, lett. b) risorse aggiunte	NO	Incremento 1,2% monte salari	€ 15.727,52
	Art. 15, comma 1, lett. c) risparmi di gestione	NO		
	Art. 15, comma 1, lett. F) risorse ex art. 2, c.3, dlgs.29	NO		
	Art. 15, comma 1, lett. g) risorse ex led	€ 13.037,74		
	Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1.500.000	€ 3.873,43		
	Art. 15, comma 1, lett. i)	NO		
	Art. 15, comma 1, lett. j) risorse pari allo 0,52%	€ 7.667,17		
	Art. 15, comma 1, lett. l) risorse del personale trasferito	NO		
	Art. 15, comma 5 risorse per aumento organici	NO		
	Art. 4, comma 1, incremento 1,1%	€ 18.139,44		
CCNL 5.10.01	Art. 4 comma 2 rec. ria e assegni pers.	€ 3.888,42		
	Art. 32 comma 1 incremento 0,62%	€ 10.491,09		
CCNL 22.1.04	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	€ 8.460,48		
	Inc. CCNL progressione ec	€ 7.178,59		
	Ria cessati 2003	€ 5.068,44		
	Ria cessati 2004/05	€ 5.358,34		
	TOTALE	€ 248.612,69		€ 20.943,73
	TOTALE	€ 269.556,42		
CCNL 1.4.99	Art. 15 c. 5	€ 2.054,08		
CCNL 22.1.04	Art. 54	€ 500,00		
	TOTALE	€ 272.110,50		

PREMESSO che è stato definito, tra le delegazioni trattanti la Contrattazione Decentrata in questo Ente, l'ipotesi di accordo di contrattazione collettiva decentrata integrativa riguardante la quantificazione, per l'anno 2005, del fondo agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004, e la ripartizione dello stesso;

DATO ATTO che l'accordo di cui sopra è stato inviato ai Revisori dei Conti, corredato da apposita nota illustrativa in data 26.10.2005;

DATO ATTO che, in data 03/11/2005 Prot. n. 23405, il Collegio dei Revisori ha comunicato di aver preso atto della ripartizione del fondo incentivante per l'anno 2005 e della sua copertura con i fondi stanziati in bilancio per l'anno 2005 esprimendo parere favorevole alla sottoscrizione dell'accordo;

CONSIDERATO pertanto necessario autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo definitivo di che trattasi;

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza, onde poter procedere quanto prima alla sottoscrizione dell'accordo e all'applicazione di quanto stabilito nello stesso e che pertanto, la deliberazione stessa può essere dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art., 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

a) di autorizzare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica Dott.ssa Petrucci Silvia a sottoscrivere l'accordo di contrattazione collettiva decentrata integrativa riguardante la quantificazione e ripartizione, per l'anno 2005, del fondo agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, allegato al presente atto, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

b) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capigruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" e "SDI" e ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000



COMUNE di BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

Servizio: **AFFARI E CONTABILITA' DEL PERSONALE**

**OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE
ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2005**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 4.11.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Ivana Vignoli)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena,

4/11/2005

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco Bergamaschi)

DECENTRATA ANNO 2005

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 10/11/05 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 5858 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 10/11/05

IL MESSO
L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 10/11/05 al 25/11/05 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 26 NOV. 2005

N. 5858 Reg. Pubbl.

IL MESSO
L'istruttore Amministrativo
(Dot.ssa M. Letizia FANI)



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
(Dr. Del Monte Massimo)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

21 NOV. 2005

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

21 NOV. 2005

Li'



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot.ssa Silvia Patrucci)

